

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 31/2021

PAGINA

1/6

OGGETTO

SOCIETA' BENEFIT
CREDITO D'IMPOSTA DEI COSTI DI COSTITUZIONE O
TRASFORMAZIONE SOSTENUTI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 31/2021

PAGINA

2/6

OGGETTO SOCIALE

Dal 1 gennaio 2016, è consentita la diffusione di quelle società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di perseguire un beneficio comune.

Per "beneficio comune", ex art. 1 co. 378 lett. a) della Legge di Stabilità 2016, deve intendersi il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle seguenti categorie: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi (comma 376).

Tali finalità, oltre ad essere specificamente indicate nell'oggetto sociale, sono in concreto perseguite mediante una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra l'interesse dei soci e quello di coloro sui quali l'attività sociale è diretta.

FORMA GIURIDICA

Le società benefit possono scegliere di costituirsi in una qualsiasi delle forme giuridiche previste dal codice civile:

- le società di persone;
- le società di capitali;
- le società cooperative (in tal caso la nuova finalità andrebbe ad affiancarsi allo scopo mutualistico).

Le "società benefit":

- devono indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intendono perseguire (fermo restando quanto previsto nel Codice Civile);
- possono introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi;
- devono rispettare la disciplina specifica che regola la forma giuridica scelta.

È possibile operare in qualità di «società benefit» anche per quelle società che non si sono costituite con tale qualifica giuridica ma che intendono perseguire anche finalità di beneficio comune.

Tali società sono tenute ai seguenti adempimenti:

- modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società;
- le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del Codice civile.

GESTIONE DELLA SOCIETÀ

La "società benefit" conformemente da quanto previsto dallo statuto, è amministrata in modo da bilanciare:

- l'interesse dei soci;
- il perseguimento delle finalità di beneficio comune;
- gli interessi delle categorie indicate nel co. 376 (persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 31/2021

PAGINA

3/6

La «società benefit», fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal Codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

Spetta all'organo amministrativo, a sua discrezione, individuare il soggetto ovvero i soggetti responsabili a cui affidare funzioni di perseguimento di finalità di beneficio comune, tenendo conto delle dimensioni e della natura dell'impresa.

Si tratta di figure del tutto nuove di ausilio e controllo funzionale alla gestione, che coadiuvano gli amministratori nel perseguire i fini di beneficio comune e che verificano che le procedure aziendali siano idonee a soddisfare gli obiettivi sociali dell'impresa.

Tali soggetti sono investiti di una responsabilità ordinaria per gli atti compiuti senza esonerare gli amministratori dalla responsabilità nel caso in cui non abbiano gestito le imprese in modo da contemperare l'interesse dei soci con gli altri interessi coinvolti né l'organo di controllo che non ha vigilato sulla gestione dell'impresa secondo il criterio del bilanciamento degli interessi coinvolti.

I responsabili in esame preferibilmente devono possedere adeguate esperienze professionali nello specifico ambito in cui l'impresa intende perseguire il beneficio comune e, se nelle piccole società possono identificarsi con un amministratore purché non si tratti di amministratore unico, nelle società più grandi, sono scelti nell'ambito dell'organo di vertice al quale riferiscono sui risultati conseguiti nello svolgimento del loro incarico (Circolare Assonime 20 giugno 2016, n. 19).

L'inosservanza di tale modalità di gestione può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto e, quindi, generare responsabilità perseguibili nelle forme e nei modi previsti dal codice civile per ciascun tipo di società.

Responsabilità che potrebbe anche espandersi al rischio di sanzioni che la società corre, in caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune, in applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (ex D.Lgs. 145/2007) e del Codice del consumo (di cui al D.Lgs. 206/2005)

È bene evidenziare che la società benefit non è un'evoluzione del "no profit" o dell'Impresa Sociale (la Società Benefit infatti si differenzia dall'Impresa Sociale in quanto può tranquillamente distribuire utili in forma diretta e non ai soci e/o fondi e riserve a in favore di amministratori, dipendenti ecc.), ma costituisce piuttosto una vera e propria trasformazione dei modelli tipici di impresa commerciale, per renderli più adeguati al contesto e alle opportunità dei mercati del ventunesimo secolo sempre più attenti alla sostenibilità e all'impatto che hanno le attività economico-produttive sulla società e sull'ambiente.

Il perseguimento di finalità di public benefit è ritenuto per legge compatibile con il tradizionale scopo lucrativo, cui esso si affianca come scopo "aggiuntivo" è, quindi, necessario conciliare le due finalità nella concreta gestione dell'impresa.

Peraltro, le società che intendono aderire a tale tipo normativo non godono, attualmente, di alcuna agevolazione particolare (la legge di stabilità infatti non prevede alcun meccanismo di agevolazione particolare né è stata disposta una sezione a sé nel registro delle imprese) e sono anzi tenute al rispetto di specifici obblighi "gestori" volti a garantire una operatività responsabile, sostenibile e trasparente che comporta, dunque, la necessità di un costante

bilanciamento (in tal senso si vedano i commi 377 e 380 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2016 n. 208, citato) tra l'interesse dei soci e l'interesse della collettività.

RELAZIONE ANNUALE

La «società benefit» è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, che include:

- la descrizione degli obiettivi specifici e delle modalità, delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- la valutazione dell'impatto generato.

La valutazione dell'impatto generato deve avvenire mediante l'utilizzo di uno standard di valutazione esterno che presenti le seguenti caratteristiche:

- esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse; sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
- credibile perché sviluppato da un ente che ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso ed utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;
- trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare deve contenere:
 - i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
 - l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
 - il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
 - un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

La valutazione dell'impatto generato deve, inoltre, comprendere le seguenti aree di analisi:

- o governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
- o lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 31/2021

PAGINA

5/6

- o altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
- o ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

La relazione deve inoltre includere una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Per quanto riguarda gli obblighi pubblicitari, la relazione annuale deve essere:

- allegata al bilancio;
- pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

INCENTIVI FISCALI

Per sostenere la più ampia diffusione possibile dello strumento giuridico delle società benefit nel territorio nazionale è previsto uno specifico contributo introdotto, in fase di conversione, tramite l'articolo 38-ter, DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si tratta di un credito d'imposta pari al 50% da conteggiare sui costi di costituzione ovvero di trasformazione di una società già esistente in società benefit sopportati a partire dal 18 luglio 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020.

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020, convertito in l. n. 21/2021) è intervenuta sulla disciplina del credito d'imposta previsto dall'art. 38-ter del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, estendendo la possibilità di fruire del bonus anche per i costi sostenuti nel primo semestre 2021 (30 giugno). In questo modo, con la proroga si consente a chi intende avvalersi di un veicolo profit come quello delle società benefit, di fruire del credito in relazione ai costi sostenuti fino al 30 giugno 2021, con un utilizzo in compensazione dell'agevolazione a decorrere dal 2021.

Tale incentivo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti prescritti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione 18 dicembre 2013, al Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione 18 dicembre 2013 e al Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione 27 giugno 2014.

Per quanto riguarda le modalità e i criteri di attuazione si resta ancora in attesa dell'apposito decreto ministeriale che – a rigore – doveva essere emanato nei successivi 90 giorni dalla conversione in legge del decreto Rilancio.

Inoltre, al fine di promuovere la costituzione sul territorio nazionale di un sempre maggior numero di Società Benefit è stato istituito presso il MISE un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7 milioni di euro per l'anno 2021.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del Credito d'imposta per la trasformazione/conversione di una società già attiva in Società Benefit, nonché per espletare gli adempimenti ad esso collegati, dovrà essermi affidato uno specifico

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 31/2021

PAGINA

6/6

incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI